

Roma, 22 maggio 2020

Circolare n. 181/2020

Oggetto: Calamità naturali – Coronavirus - Confetra sigla accordo con ABI per aiuti al credito delle grandi imprese.

Confetra, assieme alle principali associazioni datoriali, ha siglato con ABI un addendum che consente di applicare alle imprese di maggiore dimensione i benefici previsti dall'Accordo per il credito già siglato a favore delle PMI.

L'Addendum – che si estende automaticamente a tutte le banche già aderenti all'Accordo per le PMI – è usufruibile dalle grandi imprese che autocertifichino di essere state danneggiate dall'emergenza Covid-19 e che alla data del 31 gennaio 2020 non presentavano esposizioni debitorie "deteriorate" e non erano classificate dalla banca come "aziende in sofferenza".

L'addendum resterà in vigore fino al 30 giugno prossimo e potrà essere prorogato, sentite le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza bancaria.

Le agevolazioni consistono nella sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo in essere al 31 gennaio 2020 per un periodo di 12 mesi. Possono essere sospese anche le quote capitali delle operazioni di leasing mobiliare e immobiliare. La sospensione determina la traslazione del piano di ammortamento. Il tasso di interesse relativo alle operazioni di sospensione non può essere aumentato rispetto a quello del contratto di mutuo, salvo che per eventuali maggiori costi per la banca nel limite massimo dello 0,60 per cento.

L'accordo prevede altresì la possibilità di allungamento dei mutui e dei finanziamenti a breve termine. Per i mutui l'allungamento può arrivare fino al 100 per cento della durata residua del piano di ammortamento. Per i finanziamenti a breve l'allungamento può arrivare fino a 270 giorni.

Daniela Dringoli
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [59/2020](#)
Allegati quattro
D/d*

SECONDO ADDENDUM ALL'ACCORDO PER IL CREDITO 2019

PREMESSO CHE

- (A) l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto il 15 novembre 2018 l'Accordo per il Credito 2019 che, in continuità con l'Accordo per il Credito 2015, prevede, in relazione alle micro, piccole e medie imprese (PMI), la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di (i) sospendere fino a un anno il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti; (ii) allungare la scadenza dei finanziamenti (Misura "Imprese in Ripresa 2.0");
- (B) il 6 marzo scorso, le parti firmatarie del Nuovo Accordo per il Credito 2019 hanno sottoscritto un Addendum al fine di estendere l'applicazione della Misura "Imprese in Ripresa 2.0" anche ai finanziamenti in essere fino al 31 gennaio 2020, erogati in favore delle PMI in bonis, danneggiate dalla diffusione del COVID-19 nel nostro paese;

CONSIDERATO CHE

- (C) La diffusione del COVID-19 ha generato impatti ampi e sull'intero sistema produttivo italiano, coinvolgendo anche le imprese di maggiori dimensioni, danneggiate dalla temporanea interruzione/riduzione dell'attività.
- (D) il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. DL Cura Italia), ha introdotto delle prime misure di sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dal COVID-19 tra cui una moratoria straordinaria dei prestiti delle micro, piccole e medie imprese fino al 30 settembre 2020;
- (E) l'EBA lo scorso 2 aprile ha pubblicato delle linee guida che specificano le condizioni affinché la concessione di misure di moratorie dei prestiti da parte delle banche non comporti l'automatica riclassificazione dell'esposizione come *forborne* ai sensi dell'art 47b del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) e interrompa anche il decorso del tempo in caso di arretrati nei pagamenti
- (F) per favorire la ripartenza del sistema produttivo del nostro paese, occorre sostenere anche le imprese di maggiori dimensioni, danneggiate dalla temporanea interruzione/riduzione dell'attività a causa del COVID-19.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. E' estesa l'applicazione della Misura "Imprese in Ripresa 2.0" di cui all'Accordo per il Credito 2019, come modificato dall'Addendum del 6 marzo scorso, ai finanziamenti erogati in favore delle imprese di maggiori dimensioni rispetto alla categoria delle PMI, che autocertificano di essere state danneggiate dall'emergenza sanitaria "COVID-19".
2. La data ultima di applicazione della misura alle imprese di cui al punto 1 è il 30 giugno 2020. Tale termine potrà essere prorogato sulla base delle indicazioni delle Autorità di vigilanza bancaria.
3. La misura può essere applicata alle imprese di cui al punto 1 che non presentavano nei confronti della banca, alla data del 31 gennaio 2020, esposizioni debitorie classificate come deteriorate ai sensi della disciplina di vigilanza applicabile agli intermediari finanziari. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione della misura le imprese classificate in sofferenza secondo la richiamata disciplina.
4. Restano ferme, in quanto compatibili, le altre condizioni previste dall' Accordo per il credito 2019, come modificato dall'Addendum 6 marzo 2020.

5. Resta ferma la possibilità per le banche di offrire modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti o migliorativi per le imprese beneficiarie, rispetto a quelle previste dal presente Addendum. In particolare, le banche aderenti possono estendere la durata della sospensione fino a 24 mesi per le imprese appartenenti a specifici settori o filiere produttive con maggiori difficoltà di ripresa dai danni conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19.
6. Si intendono ricomprese e coperte dal presente Addendum eventuali iniziative che singole banche abbiano avviato precedentemente alla sua adozione, con caratteristiche analoghe e rispondenti alle Linee guida EBA del 2 aprile 2020.
7. Le previsioni di cui ai punti 3, 5 e 6 del presente Addendum, si applicano anche alle operazioni di sospensione della quota capitale delle rate di mutuo nei confronti di PMI, realizzate ai sensi dell'Accordo per il credito 2019, modificato dall'Addendum 6 marzo 2020.
8. Le banche già aderenti all'Accordo per il Credito 2019, come integrato dall'Addendum 6 marzo 2020, saranno automaticamente inserite, salvo diversa comunicazione all'ABI, nell'elenco degli intermediari aderenti al presente Addendum e disponibili alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui nei confronti delle imprese di maggiore dimensione rispetto alle PMI.

Roma, 21 maggio 2020

Associazione Bancaria Italiana

AGCI
Confcooperative
Legacoop
riunite in
Alleanza delle Cooperative Italiane

CIA

CLAAI

Coldiretti

Confagricoltura

Confapi

Confedilizia

Confetra

Confimi Industria

Confindustria

Casartigiani
Cna
Confartigianato

Confcommercio
Confesercenti
riunite in
Rete Imprese Italia

ACCORDO PER IL CREDITO 2019

TRA

l'Associazione Bancaria Italiana (d'ora in poi, "ABI")

e

le Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie (d'ora in poi, insieme ad ABI, le "Parti")

PREMESSO CHE

- (A) la condivisione di posizioni comuni tra le associazioni di rappresentanza delle imprese dei diversi settori economici del Paese è un elemento di rilevanza per raggiungere obiettivi di sviluppo produttivo, economico e occupazionale, a livello nazionale ed europeo;
- (B) tale collaborazione è particolarmente importante riguardo alla regolamentazione europea e internazionale dell'attività bancaria, che non sempre tiene in adeguata considerazione le peculiarità del tessuto imprenditoriale italiano e del suo rapporto con il settore bancario e finanziario, con possibili effetti negativi in particolare sull'accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese (PMI). E' dunque strategico che le associazioni del settore bancario e imprenditoriale collaborino all'esame di tali iniziative e alla definizione di posizioni comuni in materia, in modo da rappresentare con maggiore forza le istanze nazionali;
- (C) la ripresa dell'economia richiede di essere ulteriormente rafforzata. Occorre quindi continuare a sostenere, anche sotto il profilo del credito, le imprese – da quelle di minori dimensioni a quelle più strutturate - e in particolare le PMI che ancora risentono degli effetti della crisi, con specifiche misure di favore secondo quanto fatto a partire dal 2009 con gli accordi tra l'ABI e le Associazioni imprenditoriali in materia di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti, grazie ai quali le PMI beneficiarie hanno ottenuto liquidità aggiuntiva per oltre 25 miliardi di euro;
- (D) da ultimo, in data 31 marzo 2015, le Parti hanno sottoscritto l'Accordo per il Credito 2015 che comprende tre iniziative in favore delle PMI in tema di (i) sospensione e allungamento dei finanziamenti (Imprese in Ripresa); (ii) finanziamento dei progetti di investimento e rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese (Imprese in Sviluppo); (iii) smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione (Imprese e PA). In data 13 dicembre 2017 e in data 11 luglio 2018 le Parti hanno sottoscritto due *Addenda* al predetto Accordo al fine di estenderne il periodo di validità dal 31 dicembre 2017 al 31 ottobre 2018;
- (E) nel corso degli anni il contesto regolamentare per le banche è cambiato sostanzialmente. In particolare, sono state introdotte nuove regole di vigilanza e contabili in materia di concessione di "misure di tolleranza" (ossia la modifica dei termini e delle condizioni di un contratto di finanziamento ovvero il rifinanziamento dello stesso, a seguito di difficoltà finanziarie del debitore) che determinano maggiori oneri per gli

intermediari finanziari, e relative al cosiddetto *calendar provisioning*, che introducono tempistiche stringenti per gli accantonamenti a fronte di crediti deteriorati.

SI CONVIENE DI

1. rafforzare la collaborazione tra le Associazioni di rappresentanza delle imprese per favorire: i) il miglioramento delle condizioni di accesso al credito per le imprese; ii) l'analisi condivisa delle iniziative di regolamentazione europea e internazionale che impattano sull'attività di finanziamento delle imprese, anche al fine di definire posizioni congiunte in materia.
2. introdurre i necessari adeguamenti alla misura di sospensione e allungamento dei finanziamenti alle PMI, prevista dall'Accordo per il credito 2015, in relazione a: i) l'esigenza di continuare a sostenere le imprese che ancora non hanno pienamente agganciato la ripresa; ii) l'evoluzione del contesto regolamentare europeo. La nuova misura è denominata "Imprese in ripresa 2.0".

1. Rafforzamento della collaborazione interassociativa

- 1.1 Le Parti, proseguendo la stretta collaborazione interassociativa, avviano uno specifico confronto volto alla definizione, entro il primo trimestre del 2019, di un documento sulle misure condivise per sostenere lo sviluppo dell'attività di finanziamento delle imprese e, in particolare, di quelle di micro, piccola e media dimensione (PMI), anche eventualmente sentiti altri soggetti rilevanti sulle diverse materie trattate. I temi prioritari del documento sono: i) l'avvio e il funzionamento della riforma del Fondo di garanzia per le PMI e l'operatività delle garanzie Ismea; ii) lo sviluppo e la valorizzazione della rete delle garanzie private, anche in una logica di filiera e alla luce delle nuove regole europee in materia di riserve di capitale sui finanziamenti erogati dalle banche; iii) l'ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi strutturali europei dedicati allo sviluppo territoriale; iv) le iniziative necessarie per migliorare le condizioni di contesto per l'accesso al credito, il riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese e il livello di patrimonializzazione.
- 1.2 Il documento di cui al punto 1.1 potrà essere portato all'attenzione delle Istituzioni competenti ai fini della definizione di iniziative per favorire lo sviluppo del tessuto imprenditoriale nel nostro Paese.
- 1.3 E' costituito il Tavolo di Condivisione interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali (Tavolo CIRI) finalizzato alla definizione di posizioni ed iniziative comuni sui temi rilevanti per banche e imprese italiane nell'ambito della regolamentazione finanziaria di matrice europea e internazionale.
- 1.4 La segreteria del Tavolo CIRI è costituita presso l'ABI e provvede a informare tempestivamente le Associazioni partecipanti riguardo le iniziative europee e sovranazionali rilevanti, organizzando i lavori per la definizione delle eventuali posizioni comuni da utilizzare anche in risposta a consultazioni pubbliche.
- 1.5 Le intese raggiunte nel Tavolo CIRI non escludono la possibilità per le singole associazioni di elaborare e presentare proprie autonome posizioni su specifici temi.

1.6 Il Tavolo CIRI potrà invitare alle proprie riunioni rappresentanti di Istituzioni nazionali, europee o internazionali per una migliore valutazione dei diversi argomenti oggetto di analisi.

2 Imprese in Ripresa 2.0

2.1 Ambito di applicazione e condizioni generali

- 2.1.1 La misura prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti (d'ora in poi banche) di: i) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti; ii) allungare la scadenza dei finanziamenti.
- 2.1.2 Possono chiedere l'applicazione della misura le micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.
- 2.1.3 Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni *non-performing*, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.
- 2.1.4 La misura è applicabile ai finanziamenti in essere alla data della firma del presente Accordo. Le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
- 2.1.5 Non possono essere ammessi alla misura i finanziamenti in relazione ai quali sia stata già concessa la sospensione o l'allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale.
- 2.1.6 Qualora il finanziamento sia assistito da garanzie, l'estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione dell'operazione.
- 2.1.7 Le operazioni sono impostate su base individuale dalle banche aderenti all'iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella realizzazione della misura.
- 2.1.8 Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.
- 2.1.9 Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall'ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca al cliente.
- 2.1.10 Resta ferma la possibilità per la banca aderente di offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dal presente Accordo.
- 2.1.11 Le richieste di attivazione della misura potranno essere presentate dalle imprese a partire dal 1° gennaio 2019 ed entro il termine di validità dell'Accordo, che è fissato al 31 dicembre 2020.

2.1.12 Al fine di garantire la continuità delle misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti fino alla data di entrata in vigore del presente Accordo, il periodo di validità dell'Accordo per il Credito 2015, limitatamente alla "Misura Imprese in Ripresa", è prorogato fino al 31 dicembre 2018.

2.2 Condizioni e modalità di applicazione della sospensione

2.2.1 La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui) anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare ovvero mobiliare (in questo secondo caso la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing).

2.2.2 Sono ammissibili alla sospensione anche i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: i) l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; ii) a seguito dell'operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.

2.2.3 Le banche aderenti realizzano le sospensioni, secondo le modalità previste dal presente Accordo, anche per le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario, a condizione che il finanziamento sia già in ammortamento alla data di presentazione della domanda e che sia presente un piano di rimborso rateale, nel quale siano identificabili le quote capitale e interessi delle singole rate, ovvero sia un'operazione assimilabile in termini di strutturazione del piano di rimborso.

2.2.4 Il periodo di sospensione massimo è di 12 mesi.

2.2.5 Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Per le operazioni di leasing, verrà coerentemente postergato anche l'esercizio di opzione di riscatto.

2.2.6 Eventuali garanzie aggiuntive sono valutate ai fini di mitigare o annullare l'eventuale incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura medesima.

2.2.7 Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell'operazione medesima fino a un massimo di 60 punti base. Fermo restando quanto sopra, alle PMI non possono essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell'operazione di sospensione.

2.3 Condizioni e modalità di applicazione dell'allungamento

- 2.3.1 L'allungamento è applicabile ai mutui, ai finanziamenti a breve termine e al credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali, in essere alla data della firma del presente Accordo.
- 2.3.2 Il periodo massimo di allungamento dei mutui è definito dalle parti fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento. Per il credito a breve termine e per il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni. Per i finanziamenti garantiti da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato di cui all'art. 48-bis del D.Lgs. 385/93, resta fermo quanto previsto dall'Accordo per il credito e la valorizzazione delle nuove figure di garanzia del 12 febbraio 2018.
- 2.3.3 Le operazioni di allungamento delle scadenze a breve termine possono anche essere chieste in relazione ad insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.
- 2.3.4 Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in linea con i maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell'operazione medesima.
- 2.3.5 In caso di allungamento, l'importo della rata di ammortamento, determinata al nuovo tasso di interesse deve risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria, come condiviso dall'impresa all'atto della ridefinizione della durata del finanziamento.
- 2.3.6 Eventuali garanzie aggiuntive, anche nella forma del trasferimento sospensivamente condizionato di un bene immobile secondo previsto dall'art. 48-bis del D.Lgs. 385/93, sono valutate ai fini di mitigare o annullare l'incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura medesima.

2.4 Adesione delle banche

- 2.4.1 Le banche che hanno già aderito all'iniziativa "Imprese in Ripresa", prevista nell'Accordo per il Credito 2015, sono automaticamente considerate aderenti alla nuova misura, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, salvo formale disdetta da comunicare tempestivamente all'ABI (sg@abi.it).
- 2.4.2 Le banche che non hanno aderito all'iniziativa "Imprese in ripresa", prevista nell'Accordo per il Credito 2015, possono aderire alla nuova misura trasmettendo all'ABI il modulo di cui all'allegato 1 e impegnandosi a renderla operativa entro 30 giorni lavorativi dalla data di adesione.
- 2.4.3 Resta ferma la possibilità per le banche aderenti di recedere dall'Accordo in qualsiasi momento.

3 Impegni delle Parti

3.1 L'ABI e le Associazioni d'impresa firmatarie si impegnano a informare, rispettivamente, banche e imprese sui contenuti dell'Accordo e a promuoverne l'adozione. L'ABI provvederà a pubblicare e a tenere aggiornato sul proprio sito internet l'elenco delle banche aderenti, dandone adeguata informativa alle altre Associazioni.

3.2 Le Parti si impegnano a predisporre un meccanismo di monitoraggio relativo alla misura "Imprese in Ripresa 2.0", con la pubblicazione periodica dei risultati.

Roma, 15 novembre 2018

Associazione Bancaria Italiana

AGCI

Confcooperative

Legacoop

riunite in

Alleanza delle Cooperative Italiane

CIA

CLAAI

Coldiretti

Confagricoltura

Confapi

Confedilizia

Confetra

Confimi Industria

Confindustria

Casartigiani

Cna

Confartigianato

Confcommercio

Confesercenti

riunite in

Rete Imprese Italia

“Accordo per il Credito 2019”
Misura “Imprese in Ripresa 2.0”

ELENCO BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI ADERENTI
(aggiornato al 4 marzo 2020)

Denominazione Banca/Intermediario finanziario
Banca Adria Colli Euganei - Credito Cooperativo
Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù
Banca Alto Vicentino - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte e Roana
Banca Apulia
Banca Capasso Antonio
Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Banca Cassa di Risparmio di Savigliano
Banca Centro Lazio Credito Cooperativo
Banca Centropadana Credito Cooperativo
Banca Cesare Ponti
Banca CR Firenze
Banca Cras - Credito Cooperativo Chianciano Terme - Costa Etrusca - Sovicille
Banca dei Sibillini, Credito Cooperativo di Casavecchia - Società Cooperativa
Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania - Credito Cooperativo
Banca del Monte di Lucca
Banca del Piceno Credito Cooperativo
Banca del Piemonte
Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo
Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo
Banca del Valdarno Credito Cooperativo

Banca della Valsassina Credito Cooperativo
Banca di Anghileri e Stia - Credito Cooperativo
Banca di Bologna Credito Cooperativo Società cooperativa
Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Credito Cooperativo
Banca di Cividale
Banca di Credito Cooperativo "G. Toniolo" di San Cataldo – Caltanissetta
Banca di Credito Cooperativo Abruzzese Cappelle sul Tavo
Banca di Credito Cooperativo Agrigentino
Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica
Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli
Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi
Banca di Credito Cooperativo Campania Centro - Cassa Rurale ed Artigiana
Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani
Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale
Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno
Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Murgia
Banca di Credito Cooperativo dell'Alto Tirreno della Calabria - Verbicaro (Cosenza)
Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio
Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese
Banca di Credito Cooperativo di Anagni
Banca di Credito Cooperativo di Arborea
Banca di Credito Cooperativo di Avetrana
Banca di Credito Cooperativo di Bellegra
Banca di Credito Cooperativo di Borghetto Lodigiano (Lodi)
Banca di Credito Cooperativo di Buccino e dei Comuni Cilentani
Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo
Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate
Banca di Credito Cooperativo di Canosa-Loconia

Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Paestum
Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza
Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago s.c.
Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura
Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella
Banca di Credito Cooperativo di Cherasco
Banca di Credito Cooperativo di Cittanova
Banca di Credito Cooperativo di Falconara Marittima
Banca di Credito Cooperativo di Fano
Banca di Credito Cooperativo di Flumeri
Banca di Credito Cooperativo di Gaudio di Lavello
Banca di Credito Cooperativo di Gradara
Banca di Credito Cooperativo di Leverano (Lecce)
Banca di Credito Cooperativo di Lezzeno (Como)
Banca di Credito Cooperativo di Marina di Ginosa
Banca di Credito Cooperativo di Massafra
Banca di Credito Cooperativo di Montepaone
Banca di Credito Cooperativo di Napoli
Banca di Credito Cooperativo di Nettuno
Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida
Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere
Banca di Credito Cooperativo di Ostuni
Banca di Credito Cooperativo di Pachino
Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca De' Baldi Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna (L'Aquila)
Banca di Credito Cooperativo di Putignano
Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano
Banca di Credito Cooperativo di Roma

Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani
Banca di Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti e del Sannio
Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe (Taranto)
Banca di Credito Cooperativo di Sarsina - Società cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola (Bari)
Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse
Banca di Credito Cooperativo di Turriaco
Banca di Credito Cooperativo di Valle del Torto
Banca di Credito Cooperativo di Venezia, Padova e Rovigo - Banca Annia
Banca di Credito Cooperativo Laudense Lodi (Milano)
Banca di Credito Cooperativo Mutuo Soccorso di Gangi
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese
Banca di Credito Cooperativo S. Michele di Caltanissetta e Pietraperzia
Banca di Credito Cooperativo Valdostana
Banca di Imola
Banca di Macerata
Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo
Banca di Pesaro Credito Cooperativo
Banca di Pescia e Cascina - Credito Cooperativo
Banca di Piacenza
Banca di Ripatransone e del Fermano Credito Cooperativo
Banca di Sassari
Banca di Udine Credito Cooperativo
Banca Don Rizzo - Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale
Banca Euromobiliare
Banca Intermobiliare
Banca Interprovinciale
Banca Lazio Nord Credito Cooperativo

Banca Malatestiana Credito Cooperativo
Banca Monte Pruno - Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino
Banca Nazionale del lavoro
Banca Patavina - Banca di Credito Cooperativo di San'Elena e Piove di Sacco
Banca Patrimoni Sella & C.
Banca per lo Sviluppo della cooperazione di credito
Banca Popolare del Cassinate
Banca Popolare del Frusinate
Banca Popolare del Lazio
Banca Popolare di Bari
Banca Popolare di Fondi
Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Banca Popolare di Sondrio
Banca Popolare di Spoleto
Banca Popolare di Sviluppo
Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa
Banca Popolare Etica
Banca Popolare Pugliese
Banca Popolare Sant'Angelo
Banca Prossima
Banca S. Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo, Fossalta di Portogruaro e Pertegada - Banca di Credito Cooperativo
Banca San Francesco Credito Cooperativo
Banca Sella
Banca Sicana - Credito Cooperativo di Sommatino, Serradifalco e Sambuca di Sicilia - Soc. Coop.
Banca Tema - Terre Etrusche e di Maremma C.C. - Società Cooperativa
Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano
Banca Valsabbina
Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise

Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana - Credito Cooperativo
Banco BPM
Banco delle Tre Venezie
Banco di Credito P. Azzoaglio
Banco di Desio e della Brianza
Banco di Lucca e del Tirreno
Banco di Sardegna
Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo
BCC Basilicata - Credito Cooperativo di Laurenzana e Comuni Lucani
BCC del Garda - Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda
BCC Felsinea - Banca di Credito Cooperativo dal 1902
BCC Umbria Credito Cooperativo
Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo)
BNP Paribas Lease Group Leasing Solutions
BPER Banca
Calit - Credit Agricole Leasing Italia
Cassa di Risparmio di Asti
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli
Cassa di Risparmio di Bra
Cassa di Risparmio di Cento
Cassa di Risparmio di Fermo
Cassa di Risparmio di Fossano
Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia
Cassa di Risparmio di Saluzzo
Cassa di Risparmio di Volterra
Cassa di Risparmio in Bologna
Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo
Cassa Raiffeisen Wipptal

Cassa Rurale Alto Garda Banca di Credito Cooperativo
Cassa Rurale di Trento Banca di Credito Cooperativo
Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino – Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa
Cassa Rurale ed Artigiana di Boves – Banca di Credito Cooperativo
Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola – Credito Cooperativo
Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti – Credito Cooperativo
Cassa Rurale ed Artigiana di Rivarolo Mantovano (Mantova)- Credito Cooperativo
Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova – Credito Cooperativo
Cassa Rurale Lavis - Mezzocorona - Valle di Cembra BCC
Cassa Rurale Pinzolo
Cassa Rurale Rotaliana e Giovo
Cassa Rurale Val di Non
Centromarca Banca di Credito Cooperativo di Treviso e Venezia
Cereabanca 1897 Credito Cooperativo
ChiantiBanca Credito Cooperativo
CLAAS Financial Services
Claris Leasing
CNH Capital Europe
Credemfactor
Credemleasing
Crédit Agricole Cariparma
Credit Agricole Carispezia
Credit Agricole Friuladria
Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia
Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana di San Giovanni Rotondo
Credito Cooperativo C.R.A. di Palliano
Credito Cooperativo Centro Calabria
Credito Cooperativo di Brescia

Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco - Cassa Rurale
Credito Cooperativo Friuli
Credito Cooperativo Mediocrediti
Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese
Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia
Credito Emiliano
Credito Etneo - BCC
Credito Valtellinese
Farbanca
Fidimed
Finlombarda
Friulovest Banca – Credito Cooperativo
Imprebanca Spa
Intesa Sanpaolo
Istituto per il Credito Sportivo
JCB Finance
La BCC del Crotonese - Credito Cooperativo
La Cassa di Ravenna
Mediocredito Italiano
PrimaCasa - Credito Cooperativo FVG
RomagnaBanca Credito Cooperativo Romagna Est e Sala Cesenatico
Rivierabanca Credito Cooperativo
Sanfelice 1893 Banca Popolare
Sardaleasing
Sella Leasing
Terre Etrusche e di Maremma C.C. - Società Cooperativa
UBI Banca
UBI Factor

UBI Leasing
UniCredit
UniCredit Leasing
Unipol Banca
Valfidi
Valpolicella Benaco Banca Credito Cooperativo (Verona) Società Cooperativa
VIVal Banca - Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme, Bientina e S. Pietro in Vincio
ViviBanca

COMUNICATO STAMPA

ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop) CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti) ampliano e rafforzano le moratorie

L'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese avevano sottoscritto il 15 novembre 2018 l'Accordo per il Credito 2019 che prevede, in relazione alle piccole e medie imprese (PMI), la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di sospendere fino a un anno il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti e di allungare la scadenza dei finanziamenti.

Il 6 marzo scorso, all'inizio della crisi del COVID-19, l'Abi e le Associazioni delle imprese hanno sottoscritto un Addendum per estendere le moratorie anche ai finanziamenti in essere fino al 31 gennaio 2020, erogati a PMI in bonis, danneggiate dalla diffusione del COVID-19.

L'Abi e le Associazioni delle imprese hanno deciso di estendere le moratorie anche in favore le imprese di maggiori dimensioni che autocertifichino di essere state danneggiate dal "COVID-19".

Le moratorie potranno essere richieste fino al 30 giugno 2020. Tale termine potrà essere prorogato sulla base delle indicazioni delle Autorità di vigilanza bancaria.

La moratoria per le grandi imprese può essere richiesta dalle imprese che non presentavano nei confronti della banca, alla 31 gennaio 2020, esposizioni debitorie classificate come deteriorate in applicazione delle normative. Sono escluse le imprese classificate in sofferenza.

E' prevista la possibilità per le banche di offrire modalità e soluzioni operative migliorative rispetto a quelle previste dal nuovo Accordo. In particolare, le banche aderenti possono estendere la durata della sospensione della quota capitale delle rate di finanziamento fino a 24 mesi per le imprese appartenenti a specifici settori o filiere produttive con maggiori difficoltà di ripresa dai danni conseguenti al COVID-19: tali misure possono essere applicate anche alle PMI.

ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop) CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti) hanno concordato queste previsioni in un apposito nuovo Addendum all'Accordo per il Credito 2019.

Roma, 22 maggio 2020